



Alla Giunta del Comune di Brentonico

RICORSO IN OPPOSIZIONE ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 39 dello Statuto comunale **avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 125 di data 16 settembre 2026**, avente ad oggetto: *«Ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 39 dello Statuto comunale, presentato avverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 29 luglio 2026 avente ad oggetto il rigetto della proposta di deliberazione di iniziativa popolare concernente l'approvazione del "Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole". Esame e rigetto dell'opposizione».*

Daria Giacomolli, nata a Rovereto il 21 aprile 1956 e residente a Brentonico, componente del *Comitato biodiversità e salute per Brentonico*, la quale agisce nel presente procedimento:

- in nome proprio, quale cittadina del Comune di Brentonico ai sensi dell'art. 39 dello Statuto comunale;
- nonché in rappresentanza dell'Associazione di promozione sociale *Più Democrazia in Trentino*, con sede in Trento, in forza di apposita delega conferitale dal legale rappresentante pro tempore, dott. Alex Marini, nato a Tione di Trento, il 21 dicembre 1977.

PREMESSO

1. che in data 20 aprile 2026 il *Comitato biodiversità e salute per Brentonico* presentava al Comune di Brentonico una proposta di deliberazione di iniziativa popolare avente ad oggetto l'approvazione del «Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole»;
2. che la proposta veniva acquisita dall'Amministrazione comunale e avviata al relativo iter amministrativo, con sottoposizione agli uffici e agli organi comunali competenti per gli adempimenti e i pareri previsti dall'ordinamento;
3. che la proposta veniva successivamente sottoposta all'esame del Consiglio comunale;
4. che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 35 di data 29 luglio 2026, respingeva la proposta di deliberazione di iniziativa popolare;
5. che avverso tale deliberazione la sottoscritta, in data 10 agosto 2026, presentava alla Giunta comunale ricorso in opposizione, acquisito al protocollo comunale al n. 7272, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 39 dello Statuto comunale;

6. che il ricorso originario aveva ad oggetto esclusivamente la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 luglio 2026 e deduceva, tra l'altro, violazioni dei principi di partecipazione, trasparenza, leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché specifiche violazioni concernenti l'istruttoria della proposta di iniziativa popolare;
7. che nel medesimo ricorso veniva chiesto, tra l'altro, che gli atti fossero rimessi al Consiglio comunale affinché, in accoglimento del ricorso, disponesse l'annullamento della deliberazione n. 35 del 29 luglio 2026 e la rinnovazione del procedimento;
8. che, con deliberazione n. 125 di data 16 settembre 2026, la Giunta comunale ha esaminato direttamente nel merito il ricorso originario e lo ha respinto;
9. che la deliberazione n. 125/2026 ha espressamente disposto, al punto 1, di respingere il ricorso in opposizione presentato avverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 35/2026, al punto 2 di confermare conseguentemente la medesima deliberazione consiliare e al punto 6 di non accogliere la richiesta di annullamento della deliberazione consiliare e di rinnovazione del procedimento;
10. che la Giunta ha pertanto esercitato direttamente il potere decisorio sul ricorso originario, nonostante questo avesse ad oggetto una deliberazione adottata dal Consiglio comunale;
11. che la stessa deliberazione n. 125/2026 riconosce espressamente che il ricorso originario era stato presentato «ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 39 dello Statuto comunale»;
12. che, tuttavia, la Giunta, dopo aver richiamato tali disposizioni quale fondamento del procedimento di opposizione, ha ritenuto di poter decidere direttamente il ricorso richiamando, quale fondamento della propria competenza, l'art. 53, comma 2, del Codice degli enti locali;
13. che tale determinazione risulta illegittima per le ragioni di seguito esposte.

IN DIRITTO

1. La disciplina dell'opposizione e l'individuazione dell'organo competente alla decisione

L'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, stabilisce: *«Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all'opposizione sono disciplinati con regolamento».*

La norma regionale istituisce pertanto il rimedio dell'opposizione e ne riconosce l'esperibilità avverso le deliberazioni comunali, demandando alla disciplina comunale la regolamentazione delle modalità, dei termini e delle procedure attraverso le quali il rimedio deve essere trattato.

L'art. 183, comma 5, non attribuisce quindi alla Giunta un potere generale e illimitato di decidere nel merito ogni opposizione secondo modalità liberamente determinate dall'organo stesso. L'esercizio del potere deve avvenire nel rispetto della specifica disciplina comunale del procedimento di opposizione.

Nel Comune di Brentonico tale disciplina è contenuta nell'art. 39 dello Statuto comunale, rubricato «Opposizioni e ricorsi».

L'art. 39 stabilisce al comma 1 che: *«È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito».*

Il comma 3 disciplina specificamente il procedimento successivo alla presentazione del ricorso e dispone che la Giunta, ricevuto il ricorso, provveda nella prima seduta utile a impartire le direttive in ordine all'attività istruttoria.

La medesima disposizione individua quindi le diverse determinazioni che possono essere assunte in relazione alla natura e all'oggetto del ricorso.

In particolare, la lettera d) contempla: *«il rigetto o l'accoglimento del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale»;*

mentre la lettera e) contempla: *«la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento o il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo».*

La distinzione operata dallo Statuto è puntuale: quando il ricorso ha ad oggetto una deliberazione della Giunta, la lettera d) attribuisce alla stessa Giunta la decisione sull'accoglimento o sul rigetto; quando invece il ricorso ha ad oggetto una deliberazione del Consiglio, la lettera e) prevede la rimessione degli atti al Consiglio affinché sia quest'ultimo a pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato con il ricorso originario era la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 luglio 2026.

Non ricorrevano quindi i presupposti per l'applicazione della lettera d), espressamente riferita ai ricorsi aventi ad oggetto deliberazioni adottate dalla Giunta comunale. La fattispecie era invece precisamente quella disciplinata dalla lettera e), poiché l'opposizione riguardava una deliberazione adottata dal Consiglio comunale.

Assume particolare rilievo il fatto che **l'art. 39 non prevede, tra le determinazioni contemplate dal comma 3, una terza ipotesi che consenta alla Giunta di accogliere o rigettare direttamente un ricorso avente ad oggetto una deliberazione del Consiglio comunale.**

La possibilità di decisione diretta della Giunta è prevista dalla lettera d) con specifico riferimento alle deliberazioni adottate dalla Giunta stessa. Per le deliberazioni consiliari lo Statuto detta invece una diversa e specifica regola, contenuta nella lettera e).

Ne consegue che, una volta ritenuto ammissibile il ricorso e giunti alla fase della decisione sul merito di un'opposizione avente ad oggetto una deliberazione consiliare, non potendo trovare applicazione la lettera d), trova applicazione la fattispecie espressamente prevista dalla lettera e), con rimessione degli atti al Consiglio comunale affinché quest'ultimo si pronunci sull'accoglimento o sul rigetto.

Una diversa interpretazione finirebbe per introdurre nel procedimento una modalità decisoria non contemplata dallo Statuto e renderebbe priva di effettiva portata la distinzione espressamente operata tra le lettere d) ed e).

2. La locuzione «può pronunciare» non attribuisce alla Giunta la facoltà di scegliere liberamente l'organo competente alla decisione

Non conduce a diversa conclusione la locuzione «può pronunciare» utilizzata nell'incipit dell'art. 39, comma 3.

Tale espressione introduce l'elenco delle diverse determinazioni che la Giunta può assumere nel procedimento di opposizione in presenza dei rispettivi presupposti, ma non può essere interpretata nel senso di attribuirle una facoltà generale di scegliere liberamente quale organo debba decidere il ricorso, prescindendo dalle specifiche fattispecie successivamente individuate dalle singole lettere.

In particolare, le lettere d) ed e) non configurano due alternative liberamente intercambiabili.

La lettera d) collega espressamente il potere della Giunta di accogliere o rigettare il ricorso alla circostanza che esso abbia ad oggetto una deliberazione **adottata dalla Giunta comunale**.

La lettera e), specularmente, collega la rimessione al Consiglio alla circostanza che il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione **adottata dal Consiglio comunale**.

Ritenere che la Giunta, nonostante tale distinzione, possa comunque decidere direttamente anche il ricorso contro una deliberazione consiliare significherebbe estendere la fattispecie prevista dalla lettera d) oltre i limiti testuali stabiliti dallo Statuto e, contemporaneamente, privare la lettera e) di una propria autonoma funzione.

Il verbo «può» riguarda dunque le determinazioni che la Giunta è abilitata ad assumere nell'ambito del procedimento; non elimina però i presupposti specificamente stabiliti per ciascuna di esse né consente di utilizzare una determinazione prevista per una fattispecie diversa.

Nel caso concreto, esclusa l'applicabilità della lettera d), poiché il ricorso non riguardava una deliberazione giuntale, la disciplina statutaria specificamente riferibile all'opposizione contro una deliberazione consiliare era quella prevista dalla lettera e).

3. La deliberazione n. 125/2026 ha esercitato direttamente un potere decisorio che lo Statuto attribuisce al Consiglio comunale

La violazione dell'art. 39 emerge direttamente dal contenuto della deliberazione impugnata.

La Giunta non si è limitata a ricevere il ricorso, a impartire le direttive sull'istruttoria, a svolgere gli accertamenti ritenuti necessari o a predisporre gli atti per la successiva decisione del Consiglio.

Ha invece assunto direttamente una decisione definitiva sul merito dell'opposizione.

In particolare, la deliberazione n. 125/2026:

- respinge il ricorso in opposizione;
- conferma la deliberazione consiliare n. 35/2026;
- esclude la sussistenza dei vizi procedurali dedotti;
- nega l'annullamento della deliberazione consiliare;
- nega la rinnovazione del procedimento;
- esclude espressamente la rimessione degli atti al Consiglio comunale.

La Giunta ha pertanto esercitato proprio il potere di accoglimento o rigetto dell'opposizione che, nel caso di impugnazione di una deliberazione consiliare, l'art. 39, comma 3, lett. e), colloca in capo al Consiglio comunale.

Non viene dunque contestato, con il presente ricorso, **come** la Giunta abbia valutato nel merito le censure formulate nell'opposizione originaria, bensì, preliminarmente, **che sia stata la Giunta a definirle nel merito**, anziché rimettere la decisione sull'opposizione al Consiglio comunale secondo la procedura statutaria applicabile.

La questione attiene pertanto alla competenza dell'organo che ha assunto la decisione.

4. Il richiamo all'art. 53, comma 2, del Codice degli enti locali non consente di derogare alla specifica disciplina statutaria

La deliberazione n. 125/2026 afferma, nella parte relativa alla propria competenza, che il provvedimento rientrerebbe nell'ordinaria amministrazione della Giunta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Codice degli enti locali.

Tale richiamo non appare idoneo a fondare la competenza esercitata nel caso concreto.

L'art. 53, comma 2, attribuisce infatti alla Giunta gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

La disposizione contiene quindi essa stessa il limite della competenza generale della Giunta rappresentato dalle specifiche attribuzioni stabilite dalla legge o dallo Statuto.

Il richiamo all'art. 53, comma 2, non risolve pertanto la questione della competenza, ma presuppone che essa sia stata previamente risolta: occorre infatti stabilire se, nel procedimento speciale di opposizione, l'art. 39, comma 3, lett. e), attribuisca al Consiglio la decisione sul ricorso avente ad oggetto una deliberazione consiliare.

Se, come emerge dalla distinzione operata dalle lettere d) ed e), la decisione sull'accoglimento o sul rigetto dell'opposizione contro una deliberazione consiliare è rimessa al Consiglio, è la stessa clausola residuale dell'art. 53, comma 2, ad escludere che tale competenza possa essere esercitata dalla Giunta.

La norma generale sulla competenza della Giunta non può quindi essere utilizzata per neutralizzare la specifica disciplina dettata dallo Statuto proprio per il procedimento di opposizione.

5. La deliberazione impugnata riconosce l'applicabilità dell'art. 39, ma non ne applica la distinzione relativa all'organo decidente

La deliberazione n. 125/2026 presenta, sotto tale profilo, un'ulteriore criticità.

Da un lato riconosce che il ricorso originario è stato presentato ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali e dell'art. 39 dello Statuto comunale.

Dall'altro, nel momento in cui individua l'organo competente alla decisione, non applica la specifica distinzione contenuta nell'art. 39, comma 3, lettere d) ed e), ma richiama la competenza generale della Giunta prevista dall'art. 53, comma 2, del Codice degli enti locali.

Una volta riconosciuta l'applicabilità dell'art. 39 al procedimento di opposizione, le modalità della sua definizione devono essere individuate all'interno della disciplina dettata dallo stesso articolo.

E tale disciplina, come evidenziato, non contempla il rigetto diretto da parte della Giunta di un ricorso contro una deliberazione consiliare.

La decisione adottata con la deliberazione n. 125/2026 ha pertanto seguito una modalità diversa sia da quella prevista dalla lettera d), che riguarda esclusivamente le deliberazioni della Giunta, sia da quella prevista dalla lettera e), applicabile alle deliberazioni del Consiglio.

6. La distinzione statutaria costituisce una specifica garanzia della sequenza procedimentale

La distinzione operata dall'art. 39 non appare meramente formale.

Quando viene impugnata una deliberazione della Giunta, la lettera d) consente alla stessa Giunta di pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto del ricorso.

Quando viene impugnata una deliberazione del Consiglio comunale, la lettera e) prevede invece la rimessione degli atti al Consiglio per la relativa decisione.

Il sistema statutario configura pertanto una corrispondenza tra l'organo autore della deliberazione impugnata e l'organo chiamato a pronunciarsi sull'opposizione:

deliberazione della Giunta → decisione della Giunta;

deliberazione del Consiglio → rimessione al Consiglio per la decisione.

Nel caso concreto il ricorso originario riguardava una deliberazione consiliare.

La Giunta avrebbe pertanto dovuto svolgere le funzioni che lo Statuto le attribuisce nel procedimento di opposizione e, giunti alla fase della decisione sull'accoglimento o sul rigetto, rimettere gli atti al Consiglio comunale.

La deliberazione n. 125/2026, definendo direttamente il ricorso, ha invece modificato la sequenza procedimentale prevista dallo Statuto e ha sottratto al Consiglio comunale la decisione sull'opposizione proposta contro un atto adottato dallo stesso organo.

7. Riscontro nella giurisprudenza relativa all'art. 183 del Codice degli enti locali

La ricostruzione sopra esposta trova un significativo elemento di riscontro nella giurisprudenza formatasi nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Il **Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza 7 ottobre 2025, n. 7844**, ha esaminato una controversia relativa a un'opposizione proposta nell'ambito della disciplina dell'art. 183 del Codice degli enti locali, in combinato disposto con lo Statuto e il regolamento del Comune interessato.

In quella fattispecie l'opposizione riguardava una deliberazione della Giunta comunale ed era stata decisa e archiviata dal Segretario comunale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso dovesse invece essere sottoposto alla Giunta comunale e non potesse essere deciso e archiviato dal Segretario, individuando l'organo competente sulla base del complesso delle disposizioni regionali, statutarie e regolamentari applicabili al procedimento di opposizione.

La fattispecie esaminata dalla pronuncia è diversa da quella oggetto del presente ricorso, ma il criterio seguito offre un rilevante elemento interpretativo: l'individuazione dell'organo competente alla decisione dell'opposizione deve essere effettuata sulla base della specifica disciplina che regola tale procedimento nel Comune interessato e la decisione non può essere assunta da un organo diverso da quello individuato da tale disciplina.

Nel caso del Comune di Brentonico l'art. 39 dello Statuto contiene una previsione particolarmente puntuale, distinguendo espressamente tra opposizioni contro deliberazioni della Giunta e opposizioni contro deliberazioni del Consiglio.

Nel primo caso la lettera d) prevede la decisione della Giunta; nel secondo la lettera e) prevede la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento o il rigetto.

La pronuncia richiamata costituisce pertanto un ulteriore elemento a sostegno della necessità di rispettare l'individuazione statutaria dell'organo chiamato a pronunciarsi sull'opposizione.

8. Conseguenze sulla deliberazione n. 125/2026 e necessità di ripristinare la corretta sequenza procedimentale

Alla luce di quanto esposto, la deliberazione n. 125/2026 risulta viziata nella parte in cui la Giunta ha direttamente definito nel merito il ricorso contro la deliberazione consiliare n. 35/2026.

Il vizio riguarda in particolare le determinazioni con le quali la Giunta ha:

- respinto il ricorso in opposizione;

- confermato la deliberazione del Consiglio comunale n. 35/2026;
- respinto la richiesta di annullamento della deliberazione consiliare e di rinnovazione del procedimento.

Il ripristino della sequenza procedimentale prevista dall'art. 39 richiede pertanto che sia rimossa la decisione assunta dalla Giunta sul merito dell'opposizione originaria e che quest'ultima venga nuovamente trattata secondo la procedura prevista dal comma 3, lett. e), mediante rimessione degli atti al Consiglio comunale affinché si pronunci sul suo accoglimento o rigetto.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, la sottoscritta, come sopra identificata,

PROPONE OPPOSIZIONE

avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 125 di data 16 settembre 2026

E CHIEDE

che la Giunta comunale di Brentonico, in accoglimento della presente opposizione:

1. riconosca la fondatezza dei motivi sopra esposti e, conseguentemente, disponga l'annullamento o comunque la rimozione della deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 16 settembre 2026, nella parte in cui ha direttamente deciso nel merito il ricorso in opposizione prot. n. 7272 del 10 agosto 2026 avverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 luglio 2026;
2. riconosca che il ricorso in opposizione del 10 agosto 2026, avendo ad oggetto una deliberazione del Consiglio comunale, deve essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 39, comma 3, lett. e), dello Statuto comunale;
3. disponga conseguentemente la rinnovazione del procedimento relativo al ricorso in opposizione prot. n. 7272 del 10 agosto 2026, mediante la rimessione degli atti al Consiglio comunale affinché questo si pronunci sull'accoglimento o sul rigetto del ricorso;
4. metta a disposizione della ricorrente, ove non già integralmente disponibile, la documentazione relativa al procedimento di opposizione prot. n. 7272 del 10 agosto 2026 e, in particolare, gli atti istruttori posti a fondamento della deliberazione n. 125/2026, le direttive impartite dalla Giunta ai sensi dell'art. 39, comma 3, dello Statuto comunale, e ogni ulteriore documento utilizzato ai fini della decisione.

Con ogni più ampia riserva di tutela dei propri diritti e interessi nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali.

Brentonico, 25 settembre 2026

Daria Giacomolli

in proprio e quale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale Più Democrazia in Trentino